



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
(Prov. Frosinone) :

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 25.06 .2013

-----oooOooo-----

Copia

OGGETTO:

“Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES.”

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18,30 in prima convocazione in sessione straordinaria, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocato con apposito avviso, **IL CONSIGLIO COMUNALE** si è riunito con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
SCHINA Pierfilippo	Presidente	X	
SPADARI Umberto	Consigliere	X	
CECCONI Vincenzo	Consigliere	X	
ANZIDEI Michela	Consigliere	X	
SALVATORI Antonio	Consigliere	X	
RICCI Pierluigi	Consigliere	X	
SALVATORI Enrico	Consigliere	X	
CERA Denis	Consigliere	X	
SIBILIA Maria Rita	Consigliere	X	
GRAZIOLI Silvio	Consigliere	X	
SALVATORI Pietro	Consigliere	X	
D'OTTAVI Stefano Maria	Consigliere	X	
NARDI Serena	Consigliere	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.) il Segretario comunale Dott. Vincenzo Pecoraro .

Il Presidente, in apertura di seduta, fatto l'appello nominale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale invita il Consiglio Comunale alla trattazione del seguente punto dell'ordine del giorno :

“Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES“

Uditi gli interventi del C.C. e riportati su supporto informatico :

Entra il Consigliere Comunale Cera Denis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” - **TARES**

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 46**. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

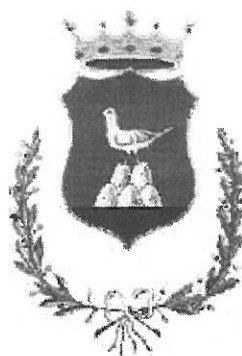
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

Provincia di Frosinone



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(Art. 14, Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
1	Oggetto del regolamento.	25	Il funzionario responsabile.
2	Ambito di applicazione - Limite temporale.	26	Sanzioni.
	CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO		CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
3	Presupposto del tributo.	27	Principi generali.
4	Determinazione delle superfici.	28	Informazione del contribuente.
5	Aree tassabili.	29	Conoscenza degli atti e semplificazione.
6	Locali ed aree non utilizzate.	30	Motivazione degli atti.
7	Soggetti passivi.	31	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente.
8	Locali in multiproprietà.	32	Interpello del contribuente.
9	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche.		CAPO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
10	Zona di applicazione e riduzioni.	33	Accertamento con adesione.
	CAPO III - TARIFFAZIONE	34	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
11	Obbligazione tributaria.	35	Procedura per l'accertamento con adesione.
12	Piano finanziario e tariffe.	36	Atto di accertamento con adesione.
13	Riduzioni di tariffe.	37	Adempimenti successivi.
14	Ulteriori esenzioni e riduzioni.	38	Perfezionamento della definizione.
15	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero.		CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
16	Riduzione del tributo per mancato svolgimento protratto del servizio.	39	Individuazione delle unità organizzative.
17	Tariffa giornaliera di smaltimento.	40	Termine per la conclusione dei procedimenti.
18	Tariffe per utenze domestiche – Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività.	41	Pubblicità del regolamento.
19	Tariffe per utenze non domestiche – Coefficienti potenziali di produzione e coefficienti di produzione.	42	Casi non previsti dal presente regolamento.
	CAPO IV - DICHIARAZIONI - ABBUONI	43	Rinvio dinamico.
20	Dichiarazione di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.	44	Entrata in vigore.
21	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni.		
22	Maggiorazione della tariffa a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.		
23	Modalità dei rimborsi.		
24	Compensazioni ed accollo.		

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 di seguito indicato come art. 14 del D.L n. 201/2011.

2. Il presente regolamento integra, altresì, i criteri di legge volti alla disciplina, applicazione e gestione del tributo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

(Art. 14, comma 2, D.L. 201/2011)

1. Il presente regolamento disciplina la materia nel comune di Trevi nel Lazio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

(Art. 14, commi 3, 4, 6, D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. ai sensi del precedente art. 3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

(Art. 14, commi 3, 9, 10, 22 lett. d) D.L. 201/2011)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9-bis, del d.l. 201/2011, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi la superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione

viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, viene ridotta per la effettiva delimitazione della superficie su cui vengono prodotti i rifiuti in oggetto.

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 5

AREE TASSABILI

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, esclusa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 6

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 14, comma 3 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento ed allacciate ai servizi.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI

(Art. 14, comma 5 D.L. 201/2011)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui ai precedenti articoli con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 8

LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art. 14, comma 7 D.L. 201/2011)

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9

ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

- A)** Ai fini dell'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

ART. 10

ZONE DI APPLICAZIONE E RIDUZIONI

(Art. 14, comma 16, D.L. 201/2011)

1. L'applicazione del tributo in misura intera è limitato alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nelle zone di raccolta viciniorie ed a corrispondere il tributo in misura ridotta.

CAPO III – TARIFFAZIONE**ART. 11**
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
(Art. 14, comma 8, D.L. 201/2011)

1. Il tributo è corrisposto in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 12
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
(Art. 14, comma 23 D.L. 201/2011)

1. Le tariffe vengono determinate dal Consiglio comunale conformemente al Piano Finanziario adottato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Salvo diversa disposizione di legge, l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, viene individuata nel Consiglio comunale.

3. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 13
RIDUZIONI TARIFFARIE
(Art. 14, comma 15, D.L. 201/2011)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	20
2	Abitazioni tenute a disposizione superficie inferiore a 50mq	20
3	Fabbricati rurali ad uso abitativo.....	20

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa

denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

6. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata dal contribuente.

ART. 14 **ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI** (Art. 14, comma 19, D.L. 201/2011)

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione parziale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, l'importo massimo delle esenzioni e delle riduzioni non può superare l'importo massimo previsto in bilancio per ogni esercizio finanziario.

ART. 15 **RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO** (Art. 14, commi 17 e 18, D.L. 201/2011)

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

3. Le forme di riduzione relative al miglioramento del servizio di raccolta differenziata sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

4. Gli utenti che fanno uso della compostiera domestica fornita dall'Ente hanno diritto ad una riduzione del 10% della tariffa spettante.

ART. 16 **RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO** (Art. 14, comma 20 D.L. 201/2011)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20% (*massima percentuale prevista 20%*) di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17
TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(Art. 14, commi 24, 25, D.L. 201/2011)

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20% (venti per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

ART. 18
TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE
COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO E PROPORZIONALI DI PRODUTTIVITA'
(Art. 14, comma 22, lett. d), D.L. 201/2011)

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R., salvo emanazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.
2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 1/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0,82	0,86
2	0,92	0,94
3	1,03	1,02
4	1,10	1,10
5	1,17	1,17
6 o più	1,21	1,23
Immobili a disposizione resid	0,92	0,94
Sup.accessorie domestiche	20,00	20,00

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSMO
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10
Immobili a disposizione resid	1,40	1,80
Sup.accessorie domestiche	0,00	0,00

ART. 19
TARIFE PER UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO E PROPORZIONALI DI PRODUTTIVITA'*(Art. 14, comma 22, lett. d), D.L. 201/2011)*

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto d.P.R. salvo emanazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.

2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti:

Tabella 3/b*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche*

Cat.	ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		MINIMO	MASSIMO
1	2	3	4
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	0,66
2	Campeggi, distributori carburanti	0,70	0,85
3	Stabilimenti balneari	0,43	0,62
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,49
5	Alberghi con ristorante	1,02	1,49
6	Alberghi senza ristorante	0,65	0,85
7	Case di cura e riposo	0,93	0,96
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	1,09
9	Banche ed istituti di credito	0,48	0,53
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,86	1,10
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	1,20
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,68	1,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,19
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	0,88
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	1,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	9,29
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	7,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	2,66
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	2,39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	10,89
21	Discoteche, night club	1,00	1,58

CAPO IV – DICHIARAZIONI – ABBUONI**ART. 20****DENUNCIA DI INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE***(Art. 14, comma 34, D.L. 201/2011)*

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro trenta giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 60 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tariffa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il servizio è fatturato con le modalità applicate alla generalità degli utenti.

7. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...) per il nucleo familiare le variazioni sono annuali ed aggiornate alla data di approvazione del piano finanziario.

Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

8. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

9. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

ART. 21**RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI***(Art. 14, comma 35, D.L. 201/2011)*

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, commi 158-170, della legge 296/2006 la riscossione del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni avviene col sistema della liquidazione a seguito di invio di avviso di pagamento spedito dall'Ente, con le modalità indicate nei commi seguenti.

2. Il contribuente esegue il versamento in n. 4 rate di uguale importo scadenti il:

- 30 gennaio
- 30 aprile
- 30 luglio
- 30 ottobre;

di ogni anno.

3. Per il solo anno 2013 i versamenti di cui al comma precedente avverranno il versamento in n. 3 rate di uguale importo scadenti il:

- 30 luglio;
- 30 settembre;
- 30 novembre;
- 30 dicembre rata comprensiva del tributo sui servizi indivisibili;

sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

4. Il tributo è liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, sono conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.

5. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, direttamente al comune, tramite:

- a) il conto corrente postale;
- b) delega di pagamento F24

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- con Società appositamente individuate.

6. Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

ART. 22

MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI

(Art. 14, comma 13, D.L. n. 201/2011)

1. Alla tariffa come determinata ai sensi del precedente art. 22, si applica la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione potrà essere modificata nel limite consentito dalle norme.

3. La maggiorazione di cui ai precedenti comuni sarà riscossa contestualmente alla tariffa.

ART. 23

MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura stabilita, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

ART. 24

COMPENSAZIONI ED ACCOLLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto

diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**ART. 25****IL FUNZIONARIO RESPONSABILE***(Art. 14, commi 36 e 37, D.L. 201/2011)*

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 26**SANZIONI***(Art. 14, commi 39-43, D.L. 201/2011)*

1. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI**ART. 27
PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

**ART. 28
INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

**ART. 29
CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE**

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

**ART. 30
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 31**TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 32**INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**ART. 33****ACCERTAMENTO CON ADESIONE***(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)*

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui al precedente art. 25.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 34**AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 35**PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 33 e 34 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 36**ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta ad un quarto.

ART. 37**ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero

due rate trimestrali, la prima da eseguirsi entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo **36** con le modalità di cui al precedente art. **21**.

2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate su richiesta dell'interessato. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2007, n. 248, alla riscossione coattiva con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 38

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo **37**, comma 1, con l'ulteriore rateizzazione di cui al successivo comma 2, o, infine con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. **37**.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**ART. 39****INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono individuate nel personale operante presso l'ufficio tributi dell'Ente.

ART. 40**TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati dalle norme generali.

ART. 41**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 42**CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 43**RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 44**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2013.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal al

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il Responsabile del Servizio

.....

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"** ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi;

Con voti favorevoli n. 8- astenuti n.0 – contrari n. 5 (Grazioli –Salvatori P.-Nardi –D'Ottavi –Sibilia)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8- astenuti n.0 – contrari n. 5 (Grazioli –Salvatori P.-Nardi –D'Ottavi –Sibilia)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

=====

Del che si e' redatto il presente verbale, sottoscritto come appresso e che verrà letto e confermato nella seduta successiva.

IL SINDACO/PRESIDENTE
f.to Pierfilippo Schina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Pecoraro

Visto : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica :
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Domenico Ambrosetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trevi nel Lazio, li *28/6/*2013



Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Pecoraro

Responsabile della Pubblicazione
f.to Luciana Piacenti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente Deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 25.06.2013 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Trevi nel Lazio, li 25.06 .2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Pecoraro

=====

E' Copia Conforme all'Originale.

Trevi nel Lazio, li *28/6/* 2013



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Domenico Ambrosetti